



# TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 – Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Presidenza

Prot. n. 671 /2017 bl

Venezia, 14/3/2017

Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale Affari Penali  
Roma

Al Ministero della Giustizia  
Ufficio Esecuzione Penale Esterna  
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.  
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace  
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.  
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

All'Associazione Poseidone

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 con l'**Associazione Poseidone**.

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata, stipulata con l'**Associazione Poseidone**.

Il presidente  
Manuela Farini



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con Associazione Poseidone - Via Ponte Grasso 7/A Salzano 30030 – CF 03917000279 – VE0195**

### **Premesso**

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli enti presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Manuela Farini, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione di Volontariato Poseidone nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. TITTON Manolo,

considerato che le parti:

1. hanno sottoscritto in data 2/2/2016 apposita convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001;

2. che la richiamata convenzione prevedeva una durata di anni 3 prorogabile per altri 3 anni di comune accordo ai sensi dell'art. 8;
3. giudicano positivamente l'esito degli inserimenti e condividono la necessità di assicurare la continuità del servizio, salvo interventi normativi;
4. ritengono che le modalità organizzative del servizio debbano essere le medesime della convenzione sottoscritta il 2/2/2016 con aumento di 7 unità rispetto alle previsioni originarie di cui all'art. 1;

**con il presente atto, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge, per le motivazioni indicate nelle richiamate deliberazioni,**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo unico

1. La scadenza della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Tribunale Ordinario di Venezia e l'Associazione di Volontariato Poseidone sottoscritta il 2/2/2016 è confermata in anni 3 prorogabile per altri 2 mentre il numero di unità ammesse passa da tre a dieci.

Venezia, 10 - 3 - 2014


Associazione Poseidone



Tribunale Ordinario di Venezia

Il presidente

Manuela Farini





## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con Associazione Poseidone - Via Ponte Grasso 7/A Salzano 30030 - CF 03917000279 - VE0195**

### Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Regolamento ministeriale di attuazione della L. 67/2014 stabilisce la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità anche con riferimento all'istituto della messa alla prova;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione di Volontariato Poseidone, d'ora in poi denominato ente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signor TITTON Manolo,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art.1**

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, nonché gli imputati ammessi all'istituto della messa alla prova, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 3 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

**Ambito Sociale:**

- valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate.

**Ambito tutela dei beni ambientali:**

- fornitura di servizi mediante operatori zoofilo-ambientali per salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale
- salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo
- fornitura di servizi mediante operatori zoofilo-ambientali per la tutela degli animali di affezione e da reddito

**Ambito soccorso e protezione civile:**

- collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale od di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- Sviluppo del un gruppo specialistico cinofilo

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo, altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

Le prestazioni richieste terranno conto della idoneità professionale degli interessati.

**Art.2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità, in orario compatibile con le esigenze del servizio di riferimento.

**Art.3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sigg.ri

TITTON Manolo;

dott.ssa SEBELIA Stella;

BERTON Fabrizio

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

**Art.4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art.5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**Art.6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**Art.7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

**Art.8**

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione, prorogabili per altri 3, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali

Venezia, 2-2-2016

*Il Presidente*

*Tiffon Manolo*  
*AA MA*

IL PRESIDENTE  
del Tribunale di Venezia

Il presidente ff  
Giuliana Galasso

*Giuliana Galasso*